

VITTIME. UN PERVERSO MECCANISMO CHE COSTRINGE I PIÙ DEBOLI A RINUNCIARE A VIVERE

Quei morti suicidi per un processo penale

MALAGIUSTIZIA. Indagati, colpevoli o innocenti, condannati a subire l'insostenibile incertezza della macchina giudiziaria.

DI FULVIO CONTI

■ Renato Amorese, Sergio Moroni, Sergio Castellari, Antonio Vittoria, Gabriele Cagliari, Raul Gardini, Vittorio Damiani, Alessandro Bassi, Camillo Valentini, Francesco Mercuriali, Angelina Giornado, Lucio Addeo, Adamo Bove, Marco Agostini, Ermano Rossi, Giuseppe Romano, Antonio Marchesani, Niki Aprile Gatti, Massimo Mattarelli, Giorgio Nugnes, Salvatore Franzese, Massimo Mastrolorenzi, Carlo Lampronti. Un elenco di persone decedute non per cause naturali.

Tre i denominatori comuni. Il primo: l'essere state persone sottoposte ad indagini processuali. Il secondo: l'aver rinunciato a vivere. Il terzo: l'essere stati oggetto di un'aggressione mediatica.

Vittime note. Oscuri sono i nomi delle vittime ignote, di coloro che si sono tolti la vita a seguito di un processo penale, i cui nomi non hanno trovato spazio sulle colonne della carta stam-

pata. Vittime della macchina giudiziaria il cui malfunzionamento costringe i più deboli a togliersi la vita. I primi atti del processo penale, avviso di garanzia, perquisizioni, sequestri e carcere, determinano il contatto con una realtà oscura, impossibile da comprendere e governata dall'incertezza.

Un dato certo è costituito dal fatto che si è obbligati a dimostrare la propria innocenza. La presunzione di non colpevolezza, principio consacrato nella carta costituzionale, l'onere della prova a carico dell'accusa, enunciati teorici che non hanno attecchito nella quotidianità giudiziaria.

La conoscenza dell'indagine determina un mutamento genetico: l'individuo diventa un presunto colpevole. Mutamento genetico che con l'irrompere dei mass media diventa irreversibile. La notizia di un avviso di garanzia o di un arresto provocano nell'opinione pubblica la certezza della colpevolezza. Certezza che solitamente non riesce ad essere scalfita neppure con una so-

lenne sentenza di assoluzione.

L'altro dato certo, che contraddistingue la realtà giudiziaria, è che non vi sono dati certi. Incerti sono i tempi. Dell'indagine è possibile conoscere il momento iniziale, talvolta conosciuto attraverso la consultazione degli organi di stampa. Dell'indagine però non è possibile conoscere il momento finale. Colpevole o innocente, si è innanzitutto condannati a subire un processo dai tempi incerti. Un processo che distrugge la vita dell'innocente e destabilizza la vita del colpevole, che non ha modo di conoscere se e quando sarà punito.

Incerta è la ricostruzione del fatto, la quale spesso è effettuata con metodi probatori che non garantiscono alcuna certezza. Il processo penale è l'unico procedimento scientifico nel quale da una prova incerta si arriva a conclusioni certe. Incerta è l'applicazione della regola di giudizio. L'interpretazione della legge nel tempo cambia. Un fatto ritenuto non essere penalmente rilevante lo può diventare a

causa di diverse interpretazioni giurisprudenziali. Un individuo può essere condannato per una condotta che al momento in cui è stata realizzata non era ritenuta dalla giurisprudenza illecita. L'interpretazione differisce da giudice a giudice. Accade che in uno stesso tribunale uno stesso fatto determini pronunce di condanna e di assoluzione. La realtà giudiziaria ci consegna valutazioni dello stesso fatto diverse ad opera di giudici diversi.

Incertezza determinata dalla non applicazione rigorosa del principio del *favor rei*, il quale dovrebbe determinare pronunce assolutorie sia in presenza di una non certezza probatoria sia nel caso di una non certezza normativa.

Il temere di non riuscire a dimostrare la propria innocenza, per il riconoscimento della quale si richiede un prova certa, e soprattutto la certezza di interminabili tempi processuali, fanno apparire il processo come un'intollerabile spada di Damocle, dalla quale il più debole fugge, rinunciando talvolta addirittura a vivere.